



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n° 02/2020

IL DIRETTORE

VISTI:

-Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

- la Legge 394/91, "Legge Quadro sulle Aree Protette";

-Il Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

- Il R.R. Puglia del 10 maggio 2016, n. 6 recante "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" ed R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6";

-L'istanza, prot. n. 5712 del 10/12/2019, inoltrata dal Sig. NINIVAGGI Giuseppangelo, in qualità di amministratore della "Franchini s.a.r.l." con sede in Altamura, alla c.da Franchini c.s. 603, per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza pari a 190 Kw a farsi all'interno del predetto centro aziendale censito in catasto al fg. 3, p.lla 261 (ex p.lle 21 e 246) e ricadente in Zona C, "Aree di protezione" secondo il Piano per il Parco, già autorizzato da questo Ente giusto provvedimento n. 44/2014 del 03/11/2014 e relativamente al quale non è stato dato inizio ai lavori, come comunicato con nota prot. n. 2952 del 03/07/2019;

-l'Autorizzazione con prescrizioni di questo Ente, n. 44/2014 del 03/11/2014, rilasciata ai sensi dell'allegato "A" al D.P.R. 31/03/2004;

- la nota di questo Ente, prot. n. 2952 del 03/07/2019, di riscontro alla richiesta di conferma degli atti di assenso di competenza del Comune di Altamura, prot. 38795 del 03/06/2019, con la quale è stato comunicato che la predetta proposta non è in contrasto con le intervenute norme del Piano per il Parco, lo stesso è ancora efficace ed ha validità di 5 anni con scadenza al 03/11/2019 e che caso di mancato inizio dei lavori entro il predetto termine, dovrà essere fatta nuova istanza di nulla osta a questo Ente per la realizzazione dell'intervento;

- la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 5836 del 23/12/2019;

-L'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rileva che l'istanza ha ad oggetto un intervento già assentito da questo Ente, giusta autorizzazione n. 44/2014, i cui lavori non hanno avuto inizio. L'intervento consiste realizzazione di un impianto a biogas a digestione anaerobica della potenza di 190 Kw a farsi all'interno del centro aziendale sito in agro di Altamura, alla c.da Franchini, censito in catasto al fg. 3, p.lla 261 (ex p.lle 21 e 246), e ricadente in zona C di questo Parco, finalizzato alla produzione di energia termica ed elettrica con l'installazione di macchine e la realizzazione di vasche attraverso l'utilizzo di biomasse (reflui zootecnici e scarti agricoli) derivanti dall'attività della Ditta istante. In particolare l'impianto sarà composto da: tramoggia, bioacceleratore, pre-vasca,





parco nazionale
dell'**alta murgia**



fermentatore, vasca di stoccaggio, torcia di emergenza, sistema di pompaggio, cogeneratore, trincee, pozzo di condensa e blocco scambiatore, ad installarsi all'interno dell'area di pertinenza aziendale attualmente recintata con un muro in c.a di altezza pari a circa 3 mt;

- la dichiarazione, ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impianto alimentato da biomassa utilizzerà i residui agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda e da aziende consorziate operanti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, trasmessa con nota prot. n. 5836 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che:

- Da verifiche d'ufficio l'area oggetto d'intervento ricade:

1. in Zona C, *Aree di protezione*, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

2. all'interno del SIC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta";

3. all'interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:

3.1 B.P. 142, lett. F, parchi nazionali;

3.2. U.C.P. Vincolo idrogeologico;

- che la tipologia d'impianto proposta è assimilabile a quella classificata B2* (realizzabile a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco) nell'Allegato 2 al Regolamento Regionale "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" del 30 dicembre 2010, n. 24, pertanto idonea all'installazione nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

-il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia secondo l'art. 16 delle N.T.A persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio, all'interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea; l'art. 8, c. 2, delle predette N.T.A. ammette, tra gli altri, la realizzazione di infrastrutture e di interventi di miglioramento fondiario;

- gli interventi proposti interesseranno la superficie di pertinenza del centro aziendale, classificata come improduttiva secondo la carta di uso del suolo;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il *parere ai fini della valutazione d'incidenza*, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:

- l'intervento proposto, per quanto di competenza di questo Ente, non determinerà incidenze rilevanti e dirette su superfici ad habitat, né frammentazione e variazione di habitat e di specie connesse ai sistemi naturali che non saranno direttamente interessati da interventi, né



parco nazionale
dell'**alta murgia**

l'alterazione di elementi di naturalità, trattandosi di interventi a farsi all'interno del centro aziendale esistente, che interesseranno l'area di pertinenza;

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e

**rilascia il
NULLA OSTA**

Al Sig. NINIVAGGI Giuseppangelo, in qualità di amministratore della "Franchini s.a.r.l." con sede in Altamura, alla c.da Franchini c.s. 603, per la realizzazione di un impianto a biogas di potenza pari a 190 Kw a farsi all'interno del predetto centro aziendale censito in catasto al fg. 3, p.lla 261 (ex p.lle 21 e 246) e ricadente in Zona C, "Aree di protezione" secondo il Piano per il Parco, già autorizzato da questo Ente giusto provvedimento n. 44/2014 del 03/11/2014 e relativamente al quale non è stato dato inizio ai lavori, il tutto secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati già oggetto di autorizzazione n. 44/2014, trasmessi con istanza prot. n. 1024 del 12/03/2013, di cui si dichiara l'invarianza e di seguito elencati:

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento della ditta istante e del tecnico progettista;
 2. visure catastali;
 3. TAV. 1 stralci e planimetrie con inquadramento generale del centro aziendale;
 4. TAV. 2 Piante, prospetti e sezioni dell'impianto a farsi;
 5. Relazione tecnica;
 6. Documentazione fotografica;
 7. Relazione sulle caratteristiche costruttive delle vasche;
 8. Input-output impianto a biogas;
 9. Copia del fascicolo aziendale - scheda di validazione- AGEA;
- Oltre che:
10. Dichiarazione, ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impianto alimentato da biomassa utilizzerà i residui agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda e da aziende consorziate operanti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, trasmessa con nota prot. n. 5836 del 23/12/2019;

Il tutto a condizione che:

1. Sia sottoscritta con questo Ente, prima dell'inizio dei lavori, la convenzione ex art. 8, c. 2, lett. a), delle N.T.A. del Piano per il Parco, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della gestione dell'attività da porre in essere, del suolo e delle componenti naturali presenti e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio;
2. L'impianto a biogas a realizzarsi sia conforme per tipologia e potenza al R.R. n. 24 del 30/12/2010, a tutta la normativa vigente in materia ed



**parco nazionale
dell'alta murgia**



- utilizzi esclusivamente i residui prodotti a livello aziendale o consortile secondo il p.to 5;
3. L'installazione delle macchine, ad eccezione delle tre vasche, avvenga all'interno dei manufatti esistenti di proprietà aziendale;
 4. I sistemi di copertura delle vasche non superino l'altezza della recinzione esistente al fine di eliminarne la visibilità dell'esterno e siano ulteriormente mitigati mediante la piantumazione nel cortile aziendale di essenze arboree ed arbustive autoctone e tipiche dell'areale murgiano, anche al fine di ridurre ed eliminare la produzione di rumore;
 5. L'eventuale utilizzo di residui agricoli provenienti da aziende consorziate operanti nel parco è subordinato alla trasmissione dei relativi atti di costituzione;
 6. L'eventuale utilizzo del digestato come fertilizzante per i terreni di proprietà aziendale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e prima del relativo utilizzo dovranno essere comunicate e specificate alle Amministrazioni competenti ed a questo Ente le relative caratteristiche, certificate da idonea struttura tecnica competente per le analisi sugli ammendanti, le modalità di utilizzo e le particelle interessate dagli spandimenti, ovvero dovranno essere comunicate e specificate le relative modalità e tempi di stoccaggio e di smaltimento;
 7. Le aree di stoccaggio delle biomasse (materie prime e dei silobeg per i reflui) siano localizzate su aree coperte (tettoie) e già impermeabilizzate;
 8. Per l'eventuale illuminazione dei piazzali non si utilizzino corpi illuminanti ad alta potenza, con fasci luminosi rivolti verso l'alto e che possano creare disturbo alla fauna, in ogni caso dovranno essere osservate le norme relative al contenimento luminoso di cui ai Regolamenti Regionali n. 28/2005 e n.13/2006;
 9. Per l'interramento delle tubazioni non si utilizzi calcestruzzo;
 10. Siano preservati i muretti a secco eventualmente presenti e non siano abbattuti alberi e/o piante di vegetazione spontanea;
 11. Non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea;
 12. In fase di cantiere siano utilizzati mezzi gommati, siano adottate tutte le misure atte al contenimento delle polveri e del rumore e sia ridotto al minimo lo stazionamento dei rifiuti di demolizione presso il cantiere, in ogni caso non si creino cantieri temporanei su suoli coperti da vegetazione spontanea e sulle superfici ad habitat;
 13. I materiali di scarto, se non riutilizzati in cantiere, vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate secondo la disciplina vigente in materia;
 14. A fine lavori, se alterati in fase di cantiere gli spazi limitrofi al manufatto in questione, sia ripristinato lo stato dei luoghi.



parco nazionale
dell'**alta murgia**

15. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente;
16. Siano comunicate, a questo Ente, la data di inizio lavori e la data di fine lavori.
- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il proponente dall'acquisizione degli stessi;
 - Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
 - Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357197 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - Copia del presente provvedimento è inviata:
 1. al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
 2. alla Raggruppamento Carabinieri Parco, Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004;
 3. Alla Città Metropolitana di Bari, ex art. 5, c.7, DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
Gravina in Puglia, 09/01/2020.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti



